



**AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA**

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 48 del 4 ottobre 2021

**OGGETTO: sentenze nn. 451/2021, 455/2021, 527/2021 - Tribunale di Locri.
Impegno di spesa e liquidazione spese legali.**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la L.R. n. 30 dicembre del 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n.39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

PREMESSO che sono state notificate in Azienda le seguenti sentenze:

- sentenza n. 451/2021 del 05/05/2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 17/05/2021 con prot. n.1698, in esito al ricorso per integrazione del contraddittorio presentato dal sig. Luigi Graziano, ammortizzatore sociale in deroga utilizzato presso il Comune di Roccella Jonica, con cui Azienda Calabria Lavoro viene condannata al pagamento in favore del Graziano dell'importo di € 1.500,00, a titolo di sussidio per il tirocinio formativo svolto presso il Comune di Roccella Jonica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- sentenza n. 455/2021 del 05/05/2021, acquisita agli atti in data 30/07/2021 con prot. n.2454, in esito al ricorso per integrazione del contraddittorio presentato dal sig. Giuseppe Logozzo, ammortizzatore sociale in deroga utilizzato presso il Comune di Roccella Jonica, con cui Azienda Calabria Lavoro viene condannata al pagamento in favore del ricorrente Logozzo dell'importo di € 1.500,00, a titolo di sussidio per il tirocinio formativo svolto presso il Comune di Roccella Jonica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- sentenza n. 527/2021 del 20/05/2021, acquisita gli atti in data 04/06/2021 con prot. n. 1867, in esito al ricorso per integrazione del contraddittorio presentato dal sig. Antonio Nesci, ammortizzatore sociale in deroga utilizzato presso il Comune di Roccella Jonica, con cui Azienda Calabria Lavoro viene condannata al pagamento in favore del sig. Nesci dell'importo di € 1.500,00, a titolo di sussidio per il tirocinio formativo svolto presso il Comune di Roccella Jonica, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento di parte delle spese di lite in favore dello stesso, liquidate in € 900,00, oltre le spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da liquidarsi in favore dell'erario;

VISTA la nota trasmessa dal legale di Azienda, avv. Debora Bellocchio, acquisita agli atti in data 15 settembre con prot.n. 2838;

RILEVATA l'opportunità di procedere al pagamento delle dette sentenze di condanna, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;

PRESO ATTO della nota, prot. 414938 del 28 settembre 2021, trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con cui, all'esito di precisa richiesta da parte di questo Ente, avvenuta con nota prot. 2882 del 20 settembre u.s., Azienda è stata autorizzata al pagamento



delle somme riportate nelle citate sentenze, utilizzando il residuo finanziario del progetto dedicato ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga;

VISTE le note riepilogative trasmesse dal legale dei ricorrenti, avv. Fabrizio Cosentino, acquisite agli atti in data 30/07/2021 con prot. nn. 2432, 2433, 2455 con cui è stato quantificato l'importo da liquidare in favore del sig. Luigi Graziano, pari ad € 1.587,94, somma comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione; l'importo da liquidare in favore del sig. Giuseppe Logozzo, pari ad € 1.587,94, per sorte capitale, interessi e rivalutazione ed € 2.392,00 per spese legali, rimborso spese e CPA; l'importo da liquidare in favore del sig. Antonio Nesci, pari ad € 1.587,94, per sorte capitale, interessi e rivalutazione ed € 1.076,00 per spese legali, rimborso spese e CPA;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle citate sentenze di condanna, nonché della nota del Dipartimento Lavoro 414938/2021 e, per l'effetto, impegnare la somma di € 7.000,00 sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il restante importo di € 1.231,82 viene imputato sull'impegno 58/2021 sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2021, nonché di liquidare le somme come sopra indicate in favore dei sopraccitati ricorrenti;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di prendere atto** delle sentenze n. 451/2021 del 05/05/2021, n. 455/2021 del 05/05/2021 e n. 527/2021 del 20/05/2021, meglio specificate in premessa, con le quali l'Azienda è stata condannata al pagamento in favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga utilizzati presso il Comune di Roccella Ionica, rispettivamente delle seguenti somme:

€ 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, in favore di Luigi Graziano, per un totale di € 1.587,94;

€ 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, in favore di Giuseppe Logozzo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa, come per legge, per un importo complessivo di € 3.979,94;

€ 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, in favore di Antonio Nesci, nonché al pagamento di parte delle spese di lite in favore dello stesso, liquidate in € 900,00, oltre le spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da liquidarsi in favore dell'erario, per un importo complessivo di € 2.663,94;

- **di liquidare**, conseguentemente, in favore di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati le somme come sopra specificate;

- **di impegnare**, a tal fine, la somma di € 7.000,00 sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che al restante importo di € 1.231,82 si fa fronte con l'impegno 58/2021 sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2021;

- **di dare atto** che per far fronte al pagamento viene utilizzato il residuo finanziario del progetto dedicato, giusta autorizzazione del Dipartimento Lavoro, prot. 414938/2021, recepita agli atti di Azienda in data 29 settembre 2021 con prot. 2980;

- **di autorizzare** la Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, conformemente alle note riepilogative trasmesse dal legale dei ricorrenti, sopra specificate;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Il Commissario Straordinario

dott. Felice Iracà

